

ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE
per l'applicazione degli articoli 26 e 27 del T.U. 31 luglio 2013 ai dirigenti del CONI
destinatari delle disposizioni contrattuali nazionali delle aziende del terziario,
della distribuzione e dei servizi
(Annesso A del CCNL 2022/2024 per il personale dirigente CONI)

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di ottobre in Roma:

tra

- il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI – con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis n.15, rappresentato dal Segretario Generale, Dott. Carlo Leonardo Mornati

e

- Manageritalia – Federazione Nazionale dei dirigenti, quadri e professional del Commercio, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, con sede in Roma, Via Orazio n.31, rappresentata da Segretario Generale, Dott. Massimo Fiaschi.

Premesso che

Il CONI, con la sottoscrizione dell'Annesso A al CCNL 2022/2024 per il personale dirigente CONI, ha assunto l'obbligo di riconoscere ai propri dipendenti con qualifica di dirigente attualmente in servizio una forma di assistenza sanitaria integrativa e un sistema di coperture assicurative, tramite l'applicazione degli articoli 26 – Previdenza integrativa individuale (Antonio Pastore) – e 27 – Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso - Fasdac) – del CCNL per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi 31 luglio 2013 e successive modificazioni.

Con il perfezionamento dell'iscrizione al Fondo Mario Negri, i dipendenti CONI con qualifica di dirigente attualmente in servizio sono altresì iscritti all'Associazione Antonio Pastore, godono dell'assistenza sanitaria gestita dal Fondo Mario Besusso, meglio conosciuto come Fasdac, e dell'offerta formativa del CFMT.

Si conviene quanto segue

Art. 1 – Previdenza integrativa individuale

Ai dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del presente accordo, si applica l'articolo 26 – Previdenza integrativa individuale (Antonio Pastore) – del CCNL per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi 31 luglio 2013 e successive modificazioni, come di seguito riprodotto:

“Art. 26 - Previdenza Integrativa Individuale (Associazione Antonio Pastore)

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza individuale.
2. L'Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi contratti di assicurazione nonché, all'esazione anche dei contributi allo scopo destinati da versare come premi alle imprese di assicurazione prescelte.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il contributo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, è fissato in Euro 4.706,45 in ragione d'anno ed è comprensivo del premio relativo alla copertura contrattuale per il caso di infortunio professionale ed extra professionale di cui al successivo comma 4. Il contributo da parte del dirigente è pari a Euro 464,81, sempre in ragione d'anno.

4. Il premio relativo alla copertura "Infortuni" Pastore è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato. La somma massima assicurata è calcolata su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00.

5. Il contributo versato all'Associazione Antonio Pastore è finalizzato all'erogazione di prestazioni assicurative di previdenza e assistenza individuale.

6. Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità".

Art. 2 – Assistenza sanitaria integrativa

Ai dirigenti rientranti nella sfera di applicazione del presente accordo, si applica l'articolo 27 – Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso - Fasdac) del CCNL per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi 31 luglio 2013 e successive modificazioni, come di seguito riprodotto:

"1.A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

- a) 5,29% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care pari a 206,60 euro annui;
- b) 2,78% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;
- c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.

2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai proscrittori volontari e agli iscritti pensionati.

4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

5. La contribuzione a carico del proscrittore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall'azienda.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 2.054,00 euro. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.

7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l'introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.”

Art. 3 – Decorrenza e Durata

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2023.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 24 ottobre 2023

Per il CONI

Per Manageritalia

F.to Dott. Carlo Leonardo Mornati

F.to Dott. Massimo Fiaschi